



**CITTA' DI CAVALLINO**  
PROVINCIA DI LEGGE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

►► COPIA

N. 57 del 25/02/2008

**OGGETTO**

**DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E  
CONSULENZA - MODIFICA REGOLAMENTO  
SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ART. 3,  
COMMA 56, LEGGE N. 244/2007 (FINANZIARIA 2008).**

L'anno duemilaotto, il giorno venticinque, del mese di febbraio, alle ore 13,00 nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
	Avv. Michele Lombardi	Sindaco	SI	
	On. Avv. Gaetano Gorgoni	Vice Sindaco	SI	
	Avv. Carla Rugge	Assessore	SI	
	Dr. Bruno Cicoarese	Assessore	SI	
	Geom. Fabrizio Lementini	Assessore	SI	
	Rag. Piervincenzo Palermo	Assessore		SI
	Dr. Gaetano Ingrosso	Assessore		SI
	Sig. Paolo Morelli	Assessore	SI	

Fra gli assenti sono giustificati i signori: .....

.....

Presiede l'Avv. Michele Lombardi, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il dott. Pantaleo GIAUSA, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

X del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

X del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del TUEL n. 267/2000.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso:

- Che l'art. 36 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune recita testualmente:

#### **"Art. 36**

#### **Contratto a tempo determinato per personale dirigente di alta specializzazione o funzionario dell'area direttiva e per gli apicali dei settori tecnico e contabile**

Previo atto motivato della Giunta e in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, l'apicale del Settore al quale è attribuita la gestione del personale, può stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato con figure professionali dirigenziali, di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva.

Tali contratti non possono superare complessivamente il 5% della dotazione organica del Comune, arrotondato per eccesso.

I requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire sono gli stessi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per il comparto regioni - Enti locali.

Per la scelta della figura professionale da assumere con contratto a tempo determinato il Sindaco dà notizia a mezzo stampa di larga diffusione almeno provinciale e con avviso affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 della facoltà di avanzare domanda di assunzione in carta semplice, correlata da curriculum documentato.

Era tutti coloro che hanno presentato domanda e sulla base del curriculum la Giunta individua il soggetto più idoneo allo scopo e invita il responsabile apicale di cui al comma primo a stipulare con lui il contratto di lavoro.

Il trattamento economico assegnato al suddetto personale assunto a tempo determinato è equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati per gli enti locali.

La Giunta, con l'atto deliberativo di cui al primo comma, può stabilire motivatamente la corresponsione di una indennità integrativa ad personam commisurata alla specifica qualificazione professionale e cultura richiesta, anche in considerazione della durata temporanea del rapporto di lavoro e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Tuttavia il trattamento economico e l'eventuale indennità integrativa ad personam vanno determinati in stretta correlazione con le disponibilità del bilancio del Comune e non sono imputati al costo contrattuale e del personale.

Il contratto di lavoro a tempo determinato indicato nel presente articolo può essere stipulato se il Comune trovasi in situazione finanziaria "sane". Nel caso, invece, che il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504, e successive modificazioni, lo stesso contratto si risolve di diritto con effetto dalla data di decorrenza.

Il contratto di riassunzione resta a tempo determinato e non può avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

Con la stessa procedura di cui ai commi primo, terzo, quarto e quinto del presente articolo l'Amministrazione, per i posti di apicale dei settori tecnico e contabile, ritenuti di alta specializzazione, può assumere personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 in aggiunta all'aliquota del 5% indicata nel secondo comma."

- Che con il comma 55 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il legislatore ha dettato norme precise per l'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti

estranei all'amministrazione, stabilendo che ciò può avvenire nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett b), del T.U. 267/2000;

- Che con il successivo comma 56 lo stesso legislatore ha sancito anche l'obbligo per gli enti interessati di fissare nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art 89 del citato T.U. 267/2000, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli stessi incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, nonché per quelli di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione, imponendo anche l'obbligo di determinare il complessivo limite massimo della spesa annua;
- Che la predetta norma precisa inoltre che l'affidamento d'incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari di cui innanzi costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale;
- Che, in sostanza, nonostante sussista già una normativa generale in materia (art. 7, commi 6, 6 bis, e 6 ter del D. Lgs. 165/2001 e art. 110, ultimo comma, del D. Lgs. 267/2000), nonché altre disposizioni finanziarie alle quali si faceva riferimento anche in ambito locale, la finanziaria 2008 fa obbligo di introdurre nel richiamato regolamento comunale i criteri, i limiti e quant'altro per far ricorso ad estranei all'amministrazione, con una forte responsabilizzazione dell'ente e nell'ottica della massima trasparenza e del rispetto del tetto massimo di spesa fissato;
- Che alla luce della innovata normativa di cui innanzi e conformemente alle disposizioni in essa contenute, occorre procedere alle dovute modifiche del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come indicate nella parte deliberativa del presente atto;
- Che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;
- Con voti unanimi favorevoli legalmente resi

#### **DELIBERA**

1. Di modificare, come con la presente modifica, ai sensi dell'art. 89 del T.U. 267/2000, per i motivi di cui in narrativa, il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nei modi e termini di cui appresso:

- L'art. 36 del predetto Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 36**

#### **Incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze .**

1. Gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione sono consentiti solo nell'ambito del programma annuale approvato dal Consiglio Comunale. In mancanza del programma annuale, o fuori dai limiti stabiliti dallo stesso nessuno dei suddetti incarichi può essere conferito dagli organi di gestione del Comune.
2. Gli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze possono essere affidati entro la soglia di spesa annua, complessiva di €